



MISURE PER CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

Art. 6

Sanzioni

Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilit  per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle societ  di gestione del mercato, nonch  per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di societ  quotate, l'incapacit  temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societ  quotate e di societ  appartenenti al medesimo gruppo di societ  quotate.

Versione in vigore dal 22 dicembre 2021 secondo Normattiva, non pi  in vigore dal 20 agosto 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo
Estremi	Legge 9 dicembre 2021, n. 220
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/misure-per-contrastare-il-finanziamento-delle-imprese-produttrici-di/art-6-sanzioni/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it